

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Ordinanza n. 19 del 18 Giugno 2021**

**Modifica dell'Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 e s.m.i. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese**

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamati, infine, i commi 7 e ss. dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii, che prevedono che,

al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., debba acquisire la certificazione di agibilità sismica dell'edificio, in cui si svolge la suddetta attività;

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 31 del 7 dicembre 2018 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”.
- n. 24 del 1 agosto 2019 con cui si è provveduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande e alla proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese, in riferimento all’Ordinanza sopra citata;
- n. 4 del 20 marzo 2020 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Riapertura dei termini di presentazione e proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese.”
- n. 16 del 24 giugno 2020 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 4 del 20 marzo 2020 recante ‘Modifica dell’Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito

con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Riapertura dei termini di presentazione e proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese.”

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art, 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Considerato che, persistendo a tutt'oggi le difficoltà incontrate dalle imprese a causa dall'emergenza sanitaria che coinvolge l'intero paese e che ha fortemente penalizzato le attività produttive, con ripercussioni economiche tali da impedire investimenti straordinari per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture che ospitano le attività stesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e al fine di poter assicurare la massima partecipazione, si ritiene necessario, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio:

- riaprire dal 21 giugno 2021 i termini per la presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 luglio 2021, consentendo al maggior numero di imprese di tutti i settori di presentare domanda di contributo al fine della realizzazione di miglioramento sismico degli edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva, colpiti dal sisma del maggio 2012;
- fissare al 30 novembre 2021 sia il termine per la conclusione dei lavori che il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione, esclusivamente per le imprese di tutti i settori, che presentino domanda a valere sulla presente Ordinanza;
- mantenere al 31 luglio 2021 sia il termine per la conclusione dei lavori che il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione, per le imprese di tutti i settori, che abbiano presentato domanda a valere sulle Ordinanze nn. 23/2013 e s.m.i., 91/2013 e s.m.i., 26/2016 e s.m.i., 13/2017 e s.m.i., 28/2017, 6/2018 e s.m.i., 31/2018 e 24/2019 e s.m.i., comprese le imprese che abbiano presentato domanda ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2021;

Dato atto che le domande che risulteranno ammissibili saranno finanziate nei limiti delle

risorse di cui all'articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136" (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DISPONE**

1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande a valere sulla propria ordinanza n. 24/2019 e s.m.i., dal 21 giugno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 luglio 2021, consentendo al maggior numero di imprese di tutti i settori di presentare domanda di contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134, al fine della realizzazione di miglioramento sismico degli edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva, colpiti dal sisma del maggio 2012, ;
2. fissare al 30 novembre 2021 sia il termine per la conclusione dei lavori che il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione, esclusivamente per le imprese di tutti i settori, che presentino domanda a valere sulla presente Ordinanza;
3. mantenere al 31 luglio 2021 sia il termine per la conclusione dei lavori che il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione, per le imprese di tutti i settori, che abbiano presentato domanda a valere sulle Ordinanze nn. 23/2013 e s.m.i., 91/2013 e s.m.i., 26/2016 e s.m.i., 13/2017 e s.m.i., 28/2017, 6/2018 e s.m.i., 31/2018 e 24/2019 e s.m.i., comprese le imprese che abbiano presentato domanda ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2021;
4. di dare atto che in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di

risorse derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla riapertura delle procedure, e di concedere i contributi agli interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal presente bando.

5. di dare atto che per il settore agricoltura la priorità nella concessione del contributo sarà rivolta alle imprese per le quali sussistono obblighi di verifica e miglioramento sismico in riferimento al D.L. n. 74/2012, convertito con modificazione nella L. n. 122/2012.
6. di mantenere inalterata, in ogni sua parte, la propria Ordinanza n. 24/2019 e s.m.i., compresi gli allegati A) e B), ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti,

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)